

**NOTA INFORMATIVA N. 14/2020**

**DECRETO CURA ITALIA: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE**

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. “decreto Cura Italia”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo, reca misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese, e rappresenta una prima risposta alla crisi economica conseguente al “Coronavirus”, essendo già previsto un secondo decreto ad aprile. Il decreto adotta le seguenti misure: i) potenziamento del Servizio sanitario nazionale; ii) sostegno dell’occupazione iii) sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; iv) provvedimenti di natura fiscale; v) sostegno per specifici settori economici.

La presente nota espone le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 60-70).

**1. Sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali**

**A. Sospensione fino al 30 aprile (o 1° giugno) di ritenute, contributi e iva per alcune attività.**

I versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria con scadenza dal 2 marzo al 30 aprile (e l’iva del mese di marzo), sono sospesi e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione, entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (senza rimborso di quanto già versato), per i seguenti soggetti:

- a) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali e centri per il benessere fisico;
- j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- k) oggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

- l) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- p) onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, co.1, 1 d. lgs. 3 luglio 2017, n.117.
- q) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.

Per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione si applica per i termini scadenti fino al 31 maggio ed il versamento è effettuato in un'unica soluzione al 30 giugno o in 5 rate a decorrere da giugno.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della c.d. zona rossa, restano ferme le disposizioni del DM 24 febbraio 2020: sospensione degli adempimenti e versamenti tributari in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 (con pagamento al 1° giugno o in 5 rate) ed esonero dei sostituti d'imposta dal versare o trattenere le ritenute.

B. Sospensione fino al 31 marzo di ritenute, contributi e iva per soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (nessun limite per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa a Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza), i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ed iva con scadenza dall' 8 marzo al 31 marzo, sono sospesi e dovranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione, entro il 1° giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (senza rimborso di quanto già versato).

C. Proroga generalizzata al 20 marzo

Una striminzita proroga dal 16 al 20 marzo 2020 è concessa ai soggetti non rientranti nelle lett. A) e B), o comunque in relazione ai versamenti a favore delle pubbliche amministrazioni diversi da quelli su citati (es. ritenute su lavoro autonomo, provvigioni, dividendi).

Con decreto ministeriale saranno anche previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le su citate sospensioni dei versamenti, li effettuino e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

D. Dal 17 al 31 marzo nessuna ritenuta sui compensi dei soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro.

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020 e che non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato a

febbraio, non assoggettano a ritenuta d'acconto i ricavi e i compensi percepiti dal 17 al 31 marzo 2020, rilasciando un'apposita dichiarazione che richiami la presente disposizione. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate dagli stessi contribuenti in unica soluzione entro il 1° giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

## **2. Sospensione degli adempimenti tributari**

Sono rinviati al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (es. dichiarazione annuale Iva e probabilmente anche i controlli dei committenti sulle ritenute negli appalti). E' invece confermata la scadenza al 31 marzo per la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche e delle comunicazioni dei dati per la precompilata 2020.

## **3. Sospensione delle attività di accertamento e riscossione**

### 3.1. Sospensione e proroga delle attività di accertamento e controllo

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, di risposta alle istanze di interpello, da parte degli enti impositori nonché le procedure di cooperazione e collaborazione rafforzata, adempimento collaborativo, ruling internazionale e patent box.

Sono prorogati di due anni i termini per gli accertamenti fiscali; estensione che mal si concilia con le proroghe, che non superano i tre mesi, concesse ai contribuenti.

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è altresì sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari (es. impugnazione degli avvisi di accertamento e delle sentenze).

### 3.2. Sospensione della riscossione

Sono sospesi tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, legati alle cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. Inespugnabilmente, non sono sospesi avvisi bonari e rate da dilazione ruoli. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Sono postergate al 31 maggio 2020 anche la rata di febbraio della "rottamazione-ter" nonché quella del 31 marzo relativa al "saldo e stralcio".

## **4. Altre disposizioni**

### 4.1 Premio ai dipendenti

Ai percettori di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio non tassato, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel già menzionato mese.

I datori di lavoro sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo (che recuperano con l'istituto della compensazione) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### 4.2. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a seguito delle disposizioni applicative previste da un decreto ministeriale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

#### 4.3 Credito d'imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d'impresa che hanno dovuto sospendere l'attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020 è riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

#### 4.4. Erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali, una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa, l'integrale deduzione dal reddito d'impresa anche ai fini Irap.

18 marzo 2020